

Covid-19: quali i rischi penali per i cittadini

I rischi penali per i soggetti che non si adeguano alle disposizioni previste dal Governo per la limitazione alla circolazione di persone in relazione al virus Covid-19.

di **Federico Migliorini** - 12 Marzo, 2020

Quali sono i rischi penalmente rilevanti per la popolazione che non rispetta le limitazioni previste dal Governo per il contenimento del virus Covid-19? Vediamo, in questo articolo i rischi penali per chi non rispetta le limitazioni alla circolazione.

L'**OMS** ha dichiarato l'epidemia da **COVID-19** un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, ovvero **PANDEMIA**. Sostanzialmente, la diffusione del **virus** non è più localizzata, ma riguarda aree molto vaste del mondo.

PANDEMIA:

La pandemia è la diffusione di un virus da uomo a uomo in più continenti, o comunque in più aree del mondo. La fase pandemica è caratterizzata da una trasmissione alla maggior parte della popolazione.



Questa situazione di emergenza epidemiologica da **Covid-19** ed in particolare il progressivo aumento dei soggetti positivi al virus, ha spinto il **Governo** ad alzare il livello di allerta.

Le Misure Di Contenimento Al Covid-19 Prese Dal Governo

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 marzo 2020** ([link](#)) sono state estese a tutto il territorio

nazionale le misure urgenti introdotte dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020.

Tra queste iniziative la più limitativa è quella che induce ad evitare ogni spostamento in entrata ed in uscita dai territori colpiti dal virus, nonché all'interno di ciascun territorio. Questo, salvo che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute e salvo consentire, in ogni caso, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, con lo stesso DPCM è stata vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, oltre alla sospensione di tutti gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina.

Tali disposizioni sono poi state innalzate dal DPCM 11 marzo 2020, con il quale il Governo ha disposto la chiusura di attività commerciali e di vendita al dettaglio. Puoi trovare l'elenco delle attività che devono restare chiuse e quelle con autorizzazione all'apertura a questo [link](#).

Con queste misure l'intento del Governo è quello di limitare quanto più possibile gli spostamenti di persone non strettamente necessari e comprovati.

Vediamo, a questo punto, quali sono i rischi penali per chi non osserverà le disposizioni del Governo.

Il Reato Di Inosservanza Dei Provvedimenti Dell'Autorità

Il compito di far rispettare le misure di contenimento alla circolazione è demandato al **Prefetto** territorialmente competente. L'**art. 4 del DPCM 8 marzo 2020** stabilisce che:

salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale

In particolare, trattasi di un **reato di natura contravvenzionale** – per la cui commissione è quindi sufficiente la **mera colpa** – che punisce chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, con la **pena dell'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro**, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Stesso reato anche per le violazioni delle ordinanze regionali

Tale sanzione è la medesima prevista dalle varie ordinanze con cui alcune Regioni del centro-sud d'Italia – preso atto dell'afflusso in entrata delle persone dalle aree del nord d'Italia, nel concreto rischio di un ingresso incontrollato di potenziali soggetti positivi al Covid-19 – hanno introdotto, a loro volta, altre misure volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria. Vedi, ad esempio, l'obbligo di comunicare l'ingresso in territorio regionale e di osservare la permanenza domiciliare. Per tali provvedimenti la violazione è sanzionata proprio ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il Reato Di Epidemia

Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica per **epidemia** si intende ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui.

Secondo una sentenza delle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** gli "*elementi connotanti il reato di epidemia sono...la sua diffusività incontrollabile all'interno di un numero rilevante di soggetti..il carattere contagioso e diffuso del morbo, la durata cronologicamente limitata del fenomeno, poiché altrimenti si verserebbe in epidemia*", **Cassazione Sezioni Unite del 11/01/2008 n. 576**.

Tale reato è previsto dall'**art. 438 del codice penale** che punisce con la **pena dell'ergastolo chiunque cagioni, in modo doloso, una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni**.

Il codice penale prevede anche l'**ipotesi colposa di epidemia** che rientra nell'ambito dei "*delitti colposi contro la salute pubblica*" di cui all'**art. 452 del codice penale**. Disposizione che punisce, con la **reclusione fino a 12 anni**, le ipotesi di diffusione epidemica imputabili ad ipotesi di:

- Negligenza;
- Imprudenza;
- Imperizia.

ATTENZIONE:

E' proprio configurando l'ipotesi di reato di epidemia colposa che alcune Procure della Repubblica, nel condurre gli accertamenti sulle procedure adottate in alcuni ospedali per prevenire il contagio da Covid-19, hanno aperto delle inchieste a carico di ignoti.